



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 17/06/2010

COMUNE DI NARDO'

Parere valutazione impatto ambientale. Ditta Ingrosso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA AMBIENTE

Premesso:

- che con Deliberazione n. 31 del 27.03.2010 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, con relativa previsione programmatica e Bilancio pluriennale 2010/2012;
- che con nota acquisita al protocollo generale di questo Comune con il n. 1348 del 15/01/2009, il sig. Ingrosso Luigi residente in Avetrana (Ta) alla via Rossini n. 25 (C.F: NGR LGU 46D26 L711S e P. IVA: 01850190735), chiedeva di sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale un progetto di coltivazione di una cava di calcare in località "Fattizze", allegando il progetto stesso ed il relativo Studio d'Impatto Ambientale;
- che con nota di questo Settore n. 1284 del 15/01/2009 si chiedeva alla Regione Puglia Servizio Attività Estrattive Struttura di Lecce di inviare la documentazione in loro possesso;
- che con Ns. nota n. 2631 del 22/01/2009 si chiedeva al sig. Ingrosso Luigi la documentazione integrativa per acquisire i pareri degli Enti preposti e con la stessa nota si individuavano le Amministrazioni interessate nei seguenti Enti:
 - Regione Puglia - Settore Attività Estrattive;
 - Regione Puglia - Settore Tutela delle Acque;
 - Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Territorio e Servizio Strade;
 - A.U.S.L. Lecce;
 - A.R.P.A. Puglia;
- che successivamente questo Settore con nota n. 9314 del 09/03/2009 ha richiesto la pubblicazione dell'intervento al Settore Affari Generali, nei modi previsti dall'art. 11 comma 2 della l.r. 12.04.2001 n. 11 e s.m.i;
- che con nota n. 11312 del 13/03/2009 si comunicava alle Amministrazioni competenti la data di convocazione della Conferenza di Servizi;
- che, nei termini previsti dalla legge, a questo Settore non è pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento, come da nota del Settore Affari Generali prot. n. 1212/int. Del 15/04/2009;
- che con nota n. 15211 del 17/04/2009 si è comunicato ai vari Enti il rinvio della Conferenza di Servizi a data da destinarsi, in quanto la Regione Puglia Settore Attività Estrattive Ufficio di Lecce in data 17/04/2009 chiedeva chiarimenti per diversi aspetti della progettazione relativa alla cava;
- che con nota n. 15292 del 20/04/2009 il sig. Ingrosso ha trasmesso copia della pubblicazione dell'avviso di deposito del S.I.A. sul B.U.R.P. e sui quotidiani "Avvenire" e "Puglia" del 02.04.2009;

- che in data 20/04/2009 la AUSL Lecce Dipartimento di Prevenzione Servizi Igiene e Sanità Pubblica, con nota n. 16/240/RU-2 trasmetteva il proprio parere “favorevole a condizione che sia messo in atto ogni utile accorgimento, finalizzato alla sicurezza stradale per l’aumento del traffico veicolare da e per l’impianto”; (detta nota viene allegata e costituisce atto integrale e sostanziale della presente det. Dir.);
- che con nota acquisita al protocollo generale di questo Comune con il n. 17479 del 29/04/2009 l’Autorità di Bacino della Puglia comunicava il seguente parere: “questa Autorità di Bacino ritiene che per assicurare un adeguata protezione della falda idrica sottostante l’area di cava (tenuto conto dell’assenza nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta richiedente di specifici studi di tipo idrogeologico finalizzati a dimostrare l’esistenza di condizioni adeguate di protezione della stessa falda idrica, dovrà prevedersi, allo stato, una limitazione all’approfondimento della cava, al fine di lasciare dal fondo della cava un adeguato spessore roccioso quale franco di sicurezza per la protezione della stessa falda da potenziali azioni inquinanti. Per tale motivo si ritiene di dover prescrivere la limitazione dell’approfondimento alla cava fino ad una quota tale da garantire l’esistenza di un franco roccioso, lasciato in posto, di spessore non inferiore a 20 metri.

Tale valore del franco roccioso potrebbe essere tuttavia oggetto di modifica qualora, a seguito di specifici studi di tipo idrogeologico, risulti dimostrata l’esistenza di adeguate condizioni di protezione della falda, anche nell’ipotesi di un più ridotto spessore roccioso interposto tra fondo cava e superficie piezometrica della falda.

I predetti studi dovranno consentire, in particolare, di definire con sufficiente affidabilità, sulla base di prove dirette in sito, il coefficiente di permeabilità delle rocce comprese tra il fondo cava ed il livello statico della falda idrica, a differenti profondità, nonché di valutare la capacità di assorbimento e percolazione della stessa copertura rocciosa allo scopo di stimare i tempi di percorrenza, nei mezzi saturi e non saturi, di eventuali sostanze inquinanti che potrebbero essere accidentalmente sversate nell’area di cava durante lo svolgimento delle operazioni annesse all’attività estrattiva. Si ritiene inoltre confermate tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni al progetto di coltivazione previste dalle stesse NTA e dal Regolamento del PRAE vigente, approvato con D.G.R. della Puglia n. 580/2007, con particolare riferimento ai sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull’area di cava e/o provenienti dalle zone a monte della stessa.

Si ravvisa infine l’opportunità che sia verificata la compatibilità dell’attività di cava in oggetto con le disposizioni in merito alle aree di rispetto delle strade e dalle altre opere pubbliche o di interesse pubblico (es. acquedotti) previste dalle norme vigenti in materia”. (detta nota viene allegata e costituisce atto integrale e sostanziale della presente det. dir.);

- che con nota n.23416 del 08/06/2009 il sig. Ingrosso ha trasmesso alla Regione Puglia Area Politiche per l’Ambiente di Modugno e a questo Settore per conoscenza relazione tecnica di variante, relativa al cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ai locali ufficio e servizi in prefabbricato;
- che con ns. nota n. 732/int. del 11/02/2010 si richiedeva al Settore preposto la pubblicazione della Variante in questione;
- che in data 25/03/2010 con nota n. 1432/int. il Settore I° ha restituito lo stesso avviso, precisando che non sono pervenute osservazioni in merito;
- che in data 09.04.2010 la Provincia di Lecce Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - con nota prot. n. 32479/10 fa presente che: “con riferimento all’iter di autorizzazione della cava citata in oggetto, e del correlato procedimento di valutazione di impatto ambientale, continua a pervenire, all’indirizzo di questa Provincia, copia della documentazione di progetto. Tanto considerato, preme evidenziare che lo scrivente Servizio, non ravvisando specifiche competenze, non esprimerà alcun parere sulla pratica, né in riferimento all’attività di estrazione mineraria (di competenza del Servizio regionale alle Attività Estrattive), né in relazione alla compatibilità ambientale della stessa (di competenza del Comune); (detta nota viene allegata e costituisce atto integrale e sostanziale della presente det. dir.);
- che in data 30.04.2010 prot. n. 21148 l’ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Lecce, ha trasmesso il

proprio parere favorevole di seguito riportato:

“parere favorevole a condizione che predisponga apposita planimetria riportante l’indicazione dell’impianto di nebulizzazione e le modalità di approvvigionamento idrico”; (detta nota viene allegata e costituisce atto integrale e sostanziale della presente det. dir.);

• che in esito all’istruttoria effettuata, il tecnico incaricato ing. Antonia Fiorentino in data 3.5.2010 si esprime favorevolmente con le prescrizioni di seguito riportate:

“Preso atto dei pareri dettati dai vari enti chiamati per esprimersi in ordine alla procedura di V.I.A. di cui si conferma tutte le prescrizioni, tenuto conto dell’assenza nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta di una specifica relazione di impatto ai sensi della L. 447/95, si prescrive di integrare il progetto, prima della sua definitiva approvazione, da idonea documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/95; inoltre si prescrive di recintare con barriere antipolvere il perimetro delle aree, almeno durante le fasi lavorative più critiche, di opportuna altezza in grado di trattenere anche se parzialmente le polveri all’interno del cantiere; siano previste periodiche bagnature delle aree di stoccaggi dei materiali di cava polvurelenti per evitare il sollevamento di polveri.

Si prescrive la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto lungo tutti i lati delle aree di cava mentre per l’eventuale espianto e trapianto degli alberi d’ulivo posti all’interno del terreno in esame, si raccomanda di acquisire presso l’ufficio provinciale all’agricoltura l’apposita autorizzazione.

Siano previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto e siano mantenuti puliti i percorsi stradali utilizzati da tali mezzi”;

• che in relazione alla rilevata presenza sul PUTT/p di un reticolo fluviale, dal punto di vista ambientale valgono le considerazioni di cui alla richiamata relazione istruttoria dell’Ufficio, espresse anche sulla scorta del parere dell’AdB, mentre per i risvolti normativi si rimanda ogni valutazione al competente Ufficio Regionale;

• che questo Settore, avendo acquisito tutti i pareri di competenza degli enti preposti, ritiene di non procedere alla prosecuzione della conferenza di servizi convocata nel 2009 in quanto tale passaggio non è normativamente previsto dalla l.r. 11/2001 e nei fatti non più utile per la conclusione dell’iter della pratica;

Tutto ciò premesso

• visto lo S.I.A. allegato al progetto che contiene, tra l’altro, una dettagliata analisi delle interazioni tra l’intervento e l’ambiente circostante, nonché la descrizione delle misure adottate per ridurre gli effetti negativi dell’intervento stesso;

• considerato che dagli atti istruttori compiuti dal punto di vista ambientale non si evidenziano criticità, fatta salva l’osservanza integrale delle prescrizioni dettate dai vari Enti, che dovranno essere compiutamente richiamate nel provvedimento autorizzativo finale di competenza della Regione Puglia;

• Visto l’art. 107 del D.lgs 267/00;

• rilevata - in assenza di specifica regolamentazione comunale, la propria competenza a provvedere essendo incardinate presso il Settore diretto le competenze in materia ambientale;

DETERMINA

1. Ai sensi della L.R. 12.04.2001, n. 11 e s.m.i, per le considerazioni e motivazioni esposte in premessa, di esprimere parere favorevole di V.I.A. per il progetto e per lo Studio d’Impatto Ambientale proposto dalla ditta Ingrosso Luigi con sede in Avetrana (Ta) alla via Rossini n. 25 (C.F. NGR LGU 46D26 L711S

e P. IVA 01850190735), per la coltivazione di una cava di tufo calcarenitico in località "Fattizze" in agro di Nardò, che interessa il foglio di mappa 15 particelle 448 (pari a mq. 10.062) e 449 (pari a mq. 10.308) per una estensione di mq. 12.400 di superficie sfruttabile;

2. Il presente parere favorevole è condizionato all'osservanza, in sede di esercizio, delle prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota del 16.04.2009 prot. 5169, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ausl LE/1, dall'Arpa Regione Puglia Dipartimento Provinciale di Lecce e dal Settore Ambiente del Comune di Nardò tutte richiamate in premessa, che dovranno essere espressamente ed integralmente riportate nel provvedimento autorizzativo regionale;

3. Il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

4. Si fissa in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di V.I.A. ai sensi della legge regionale Puglia n. 17/2007.

5. Il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato alla Ditta proponente;
- comunicato alle Amministrazioni interessate per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- pubblicato, per estratto, a cura della Ditta proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale, diffuso nel territorio interessato.

Lì, 03/05/2010

Il Dirigente

Nicola D'Alessandro